

(N. 1104)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1955

Ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, all'articolo 50, comma terzo, dispone:

« Entro due anni dalla elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione ».

È opportuno chiarire preliminarmente che l'articolo 50 dello Statuto non contiene, al riguardo, una delega del costituente al legisla-

tore ordinario (nel qual caso il termine di due anni ivi indicato sarebbe perentorio e non ordinatorio), ma una disposizione intesa a stabilire la competenza del legislatore ordinario nella materia riguardante l'ordinamento finanziario della Regione.

Secondo il precetto statutario — analogo a quello contenuto negli articoli 54 dello Statuto speciale per la Sardegna e 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — spetta al Parlamento di stabilire con legge, in accordo con la Giunta regionale l'ordinamento

finanziario della Valle e di apportarvi in seguito, con la stessa procedura, le modifiche eventualmente necessarie.

Le iniziative già avviate durante la passata legislatura, con la formulazione di un primo schema su cui non fu possibile raggiungere le necessarie intese con la Regione, sono state ultimamente riprese e concretate, in pieno accordo con la Giunta regionale nel presente disegno di legge, il quale disciplina l'ordinamento finanziario della Valle, secondo i criteri e le norme che vengono qui di seguito illustrati.

L'articolo 2 delinea la classificazione delle entrate ordinarie della Regione, riguardanti i redditi patrimoniali, tra cui si è inteso di includere i proventi della Casa di giuoco di San Vincent, quote di tributi erariali, una quota dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico ed imposte e sovrimeposte proprie della Regione, comprese quelle relative a servizi provinciali da essa assorbiti.

Per l'attribuzione alla Valle di quote di tributi erariali, analogamente a quanto previsto dagli Statuti della Sardegna e del Trentino-Alto Adige, si è seguito un sistema misto di quote fisse e di quote variabili, da determinarsi annualmente in relazione alle esigenze della Regione per l'adempimento delle funzioni normali.

Nell'articolo 3 sono stabilite le quote fisse nella misura dei 9/10 delle imposte dirette (sui terreni, fabbricati, redditi agrari e complementare sul reddito) ad eccezione dell'imposta di ricchezza mobile attribuita per 8/10, nonchè dei 9/10 delle tasse ed imposte indirette sugli affari (successioni e donazioni, valore globale netto successioni, registro e bollo, surrogazione del registro e bollo, imposte ipotecarie, concessioni governative e tasse di pubblico insegnamento).

Viene, inoltre, stabilita la devoluzione dei 9/10 dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, con richiamo all'articolo 12 dello Statuto, che prevede al quarto comma la attribuzione di detti proventi.

Atteso quanto sopra, poichè l'ordinamento di cui trattasi ha effetto dal 1° gennaio 1951, in relazione al disposto del terzo comma del citato articolo 50 dello Statuto, vengono ad at-

tribuirsi alla Valle per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954, sulla base dei gettiti tributari già verificatisi, quote fisse rispettivamente per lire 699.793.390, lire 680.857.887, lire 727.471.878 e lire 889.821.107 oltre i canoni suindicati ammontanti per detti anni a lire 268.209.857, lire 244.432.908, lire 242.908.404 e lire 231.907.019.

Per l'anno 1955 la ripetuta quota fissa, tenuto conto del gettito verificatosi nel 1954 aumentato di un previsto incremento naturale, raggiungerà l'importo di un miliardo circa, cui sono da aggiungere i canoni idroelettrici.

L'articolo 4 concerne l'attribuzione della quota variabile. Nel primo comma vengono indicati i gettiti sui quali detta quota può essere stabilita (imposta di ricchezza mobile, ai fini di una ulteriore percentuale, imposta generale sull'entrata, proventi del monopolio sui tabacchi e imposta governativa sul gas e sulla energia elettrica), mentre nel secondo comma sono previste le modalità per l'attribuzione. Al riguardo viene stabilito che i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione vengano determinati, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze e del tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale.

L'insieme delle entrate previste negli articoli 3 e 4 fornirà alla Valle i mezzi finanziari occorrenti per le sue funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano in tali funzioni, lo Stato assegna alla Regione, con legge, contributi speciali. Tale principio già enunciato nell'articolo 12 dello Statuto, trova esplicita conferma nell'articolo 5 del disegno di legge.

Allo scopo di snellire le procedure e di rendere possibile che la Valle venga in possesso sollecitamente, di mese in mese, delle somme ad essa devolute in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4, viene prevista con l'articolo 6 l'emissione di ordini di accreditamento, da parte dell'Intendenza di finanza di Aosta. Analogo sistema è stato già adottato per il Trentino-Alto Adige con l'articolo 61 delle norme di attuazione di quello Statuto, emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche la disposizione dell'articolo 7 trova corrispondenza in un'analogia norma adottata con decreto sopra citato (articolo 63) ed è aderente al concetto che le quote devolute alla Regione devono essere commisurate all'effettivo gettito dei proventi erariali.

L'articolo 8 riguarda l'istituzione da parte della Regione di tributi propri e ripete la disposizione del secondo comma dell'articolo 12 dello Statuto, che viene all'uopo richiamato.

L'articolo 9 concerne l'attribuzione alla Regione delle entrate derivanti dall'imposizione e dalla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari stabiliti con leggi dello Stato in favore delle provincie, delle Camere di commercio, degli Enti provinciali per il Turismo e degli altri Enti e Servizi provinciali assorbiti dalla Regione stessa. Ciò in considerazione che alla Valle sono state conferite le attribuzioni già spettanti a detti Enti e Servizi, ora soppressi.

L'articolo 10 concerne la facoltà della Regione di emettere prestiti interni, analogamente a quanto dispone lo Statuto per la Sardegna (articolo 11) e quello per il Trentino-Alto Adige (articolo 66). Si è ritenuto tuttavia opportuno lasciar salve, per la detta emissione, le autorizzazioni in materia, di competenza del Ministro del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

L'articolo 11 ripete sostanzialmente l'articolo 13 dello Statuto con le seguenti varianti:

si è aggiornata la formulazione del primo comma, introducendo la menzione della dichiarazione annuale dei redditi;

al secondo comma si è semplificata ed unificata la formulazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 13, omettendo la superflua casistica delle variazioni che la Regione può apportare alle liste dei contribuenti comunicate dagli Uffici finanziari dello Stato.

Con l'articolo 12, che costituisce la prima delle disposizioni finali e transitorie, si è inteso stabilire, per gli anni dal 1951 al 1954, le quote variabili sui tributi indicati nel precedente articolo 4 determinando i cespiti e le relative percentuali.

L'importo di tali quote, sulla base dei gettiti già verificatisi, ascende a lire 224.251.887,

lire 317.850.781, lire 272.477.950 e lire 87.471.435 rispettivamente per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954. Pertanto, per tali anni, tenuto conto delle somme suindicate e di quelle attribuite per quote fisse, si devolvono alla Regione quote complessive di tributi erariali per lire 924.045.277, lire 998.708.668, lire 999.949.828 e lire 997.292.542 ed in tutto milioni 3.900 in cifra arrotondata, oltre i canoni suddetti.

L'articolo 13 concerne il versamento alla Regione di quanto ad essa spettante sino al 31 dicembre 1954 in base al nuovo ordinamento, con deduzione degli acconti concessi ed escludendo i canoni per concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico già corrisposti in base all'articolo 12 dello Statuto.

Poichè la spesa di lire un miliardo da sostenersi dallo Stato per conto della Regione per l'esecuzione della Convenzione sul traforo del Monte Bianco non è stata ancora erogata, l'articolo 14 proroga il recupero di detta somma, già disciplinato dall'articolo 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846, la quale approva la Convenzione.

L'articolo 15 riguarda la copertura dell'onere derivante dal provvedimento sino al 30 giugno 1955. Tale onere che si presume ammonterà a milioni 2.225 circa (di cui milioni 1.600 a saldo delle spettanze per gli anni dal 1951 al 1954, milioni 500 per quota fissa del 1° semestre 1955 e milioni 125 per 9/10 dei canoni idroelettrici dello stesso 1° semestre 1955), trova capienza nella disponibilità del capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio concernente il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Per gli esercizi futuri si provvederà, analogamente, con il fondo corrispondente.

L'articolo 16 stabilisce che la legge ha effetto dal 1° gennaio 1951, poichè da tale data, in base all'articolo 50 dello Statuto, ha decorrenza il nuovo ordinamento finanziario, in relazione alla scadenza del termine di due anni dall'elezione del primo Consiglio regionale. Dispone, inoltre che l'ordinamento stesso rimarrà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto, in quanto l'attuazione della zona

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

franca inciderà in modo per ora non prevedibile sul regime tributario della Valle, rendendo necessaria la revisione del presente ordinamento.

Tale è il contenuto del disegno di legge, informato alla più larga comprensione delle esigenze dell'autonomia regionale, che il Governo raccomanda all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta previsto dall'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Le entrate ordinarie della Regione sono costituite:

- a) dai redditi patrimoniali;
- b) da quote di tributi erariali;
- c) da una quota dei canoni erariali per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico;
- d) da imposte e sovrime imposte istituite nella Regione e dagli altri cespiti di cui al successivo articolo 9.

Art. 3.

Sono attribuiti alla Regione:

- a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
- b) gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;
- c) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo,

delle imposte ipotecarie, nonché delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.

Sono altresì devoluti alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta.

Art. 4.

Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:

- a) un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;
- b) una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;
- c) una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
- d) una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze e del tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.

Art. 5.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

Art. 6.

L'Intendenza di finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 3 e 4.

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è consentita la emissione senza alcun limite di importo.

Art. 7.

La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, di inesigibilità o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.

Art. 8.

La Regione può istituire con legge imposte e sovrimposte regionali osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

Art. 9.

Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.

A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le provincie ai sensi della legislazione statale.

Art. 10.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 12

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 sono attribuite alla Regione le seguenti quote di tributi erariali, indicati nell'articolo 4, da applicarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:

anno 1951: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 8/10 imposta governativa sul gas ed ener-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;

anno 1952: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 3/10 proventi del monopolio sui tabacchi.

anno 1953: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;

anno 1954: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 2/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica.

Art. 13.

Il versamento alla Regione per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali previste negli articoli 3 e 12 della presente legge, eccezione fatta dei nove decimi dei canoni per concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico già corrisposti in base all'articolo 12 dello Statuto, sarà disposto con deduzione degli acconti concessi per gli anni medesimi.

Art. 14.

Il recupero della spesa di lire un miliardo da sostenersi dallo Stato per conto della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846 per l'esecuzione della Convenzione sul traforo del Monte Bianco,

sarà effettuato in dieci rate annuali dell'ammontare degli effettivi versamenti da parte dello Stato, a partire dall'esercizio successivo a quello dei versamenti medesimi.

Art. 15.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a tutto il 30 giugno 1955 sarà fronteggiato con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Essa resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge, d'accordo con la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto.